

[OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO DI REGOLAMEN-
TAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E LA SOCIETA'
AMIAQUE SRL ATTUALE SOGGETTO EROGATORE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
]

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 27.11.2009

L'anno duemilanove addì ventisette del mese di novembre alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze, alla 1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PABA MAURIZIO	11 MAGGI ELENA
2 CHIESA DARIO	12 MELI ANTONIO
3 CORDINI IVAN	13 VOLPATO LINO
4 MANGONE AURELIO	14 MILANESE RENATO
5 DI BIASE PIERSANTE	15 RECANATI FRANCA
6 TAMAGNINI LUIGI M.	16 GAIANI LORENZO
7 SPINOSA MASSIMILIANO	17 BERGOMI ANNA MARIA
8 CHECCHIA LORENZO	18 TOZZO EDOARDO
9 SALA PAOLO G.	19 GALLI AUGUSTA
10 CIRANNA FRANCESCO	20 RAVAROTTO MARIA ELENA

sono assenti i Signori:

- MANGONE Aurelio
- DI BIASE Piersante

-
-
-

I presenti sono pertanto n. 18 su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E' presente il Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 19).

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Reggente dott.ssa O. Paola Cavenago.

La seduta è pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E LA SOCIETA' AMIACQUE SRL ATTUALE SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Presidente invita al tavolo della presidenza l'arch. Danila Scaramuzzino – Dirigente dell'Area Tecnica – e il dott. Marco Iachelini – Funzionario Responsabile del Settore Tutela Ambientale – che relazioneranno sugli argomenti iscritti ai punti 4, 5 e 6 relativi alla nuova regolamentazione del Servizio Idrico Integrato.

Il Presidente annuncia che con i capigruppo consiliari si è concordemente deciso che verrà svolta un'unica relazione sui tre argomenti, data la loro correlazione, e i consiglieri potranno fare un solo intervento concernente i tre argomenti; verrà richiesta, invece, distintamente per ogni argomento la dichiarazione di voto e la votazione.

Il dottor Iachelini e l'arch. Scaramuzzino illustrano, pertanto, i tre diversi argomenti.

Nel corso della relazione si assenta il Presidente cons. Maggi Elena che viene sostituita dal Vice Presidente cons. Bergomi Anna Maria.

Al termine della relazione si apre il dibattito, per il quale si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti. Nel corso del dibattito il consigliere Volpato Lino chiede venga meglio precisato il primo punto delle premesse aggiungendo dopo "... S.I.I. ..." le parole "...per quanto riguarda il servizio di fognatura".

Terminata la discussione il Presidente, che nel frattempo è rientrata, dà la parola ai consiglieri per la dichiarazione di voto sull'argomento n. 4 e sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno della seduta odierna;
- Vista la suesposta relazione;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cusano Milanino detiene tutt'ora il servizio di gestione e la proprietà dei beni dei S.I.I. relativi alla fognatura direttamente nella forma in economia;
- la Conferenza dell'ATO della Provincia di Milano ha dichiarato il superamento delle gestioni in economia ai sensi dell'articolo 113 T.U. sugli Enti Locali;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche") stabilisce i criteri per l'organizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.);

- la L.R. 8 agosto 2006 n. 18 e la L.R. 29 gennaio 2009 n. 1, modificative della L.R. 26/2003, hanno introdotto alcune specificità nell'ambito dell'organizzazione del S.I.I.: la possibilità, da parte dell'Autorità, di adottare un modello gestionale che preveda la separazione tra l'attività di gestione delle reti e l'attività di erogazione dei servizi;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con deliberazione n. 7/2003 integrata e confermata dalle successive deliberazioni 4/2004, 9/2004 e 7/2005, ha dichiarato il superamento delle gestioni in economia, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. così come modificato dall'art. 35 della L. 448/2001;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con delibera n. 4 del 9 febbraio 2004, ha disposto l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, a livello d'Ambito, tramite la separazione dell'attività di gestione di reti ed impianti da quella di erogazione del servizio;
- che, in data 25.5.06, è stato portato a termine il processo di fusione tra Aemme Acqua S.p.a. e Miacqua S.p.a, ex art. 2501 e ss. cod.civ., processo di fusione che ha dato vita a Amiacque s.r.l.;
- VISTO che la Società Amiacque srl esercita il servizio di erogazione conformemente all'affidamento, ottenuto in data 09.02.04 e perfezionato in data 26.09.07 da parte della Conferenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, al Contratto di Servizio con l'Autorità stessa ed al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigenti;
- VISTO che la Segreteria tecnica dell'ATO della Provincia di Milano con propria lettera del 16 settembre 2009, protocollo n. 201849 ha invitato le amministrazioni comunali che si trovassero ancora a gestire i propri servizi idrici secondo modalità non consentite dalla normativa a prendere contatti quanto prima con le società riconosciute ed autorizzate alla gestione dei beni del S.I.I. ai fini della regolarizzazione della posizione;
- PRESO ATTO che la politica tariffaria dell'ATO Provincia di Milano, attualmente penalizza la gestione diretta in economia della rete di fognatura, rispetto al modello gestionale sovracomunale;
- VISTO, che nelle more del superamento della gestione in economia del servizio di fognatura comunale, è necessario regolare i rapporti con Amiacque srl attuale affidataria del S.I.I. in qualità di erogatore e il Comune di Cusano Milanino, proprietario di tali reti e tutt'ora gestore delle stesse, anche al fine anche di definire le quote di spettanza riguardanti i corrispettivi tariffari, che attualmente costituiscono una voce rilevante del bilancio comunale;
- VISTI in particolare gli artt. 42 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;
- Atteso che la 2^a Commissione consiliare permanente ha esaminato l'argomento nella seduta del 25.11.2009;

- Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Tecnica ed alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
- Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di prendere atto che Amiacque srl è l'attuale soggetto erogatore del servizio di fognatura comunale in base a specifico affidamento, effettuato da parte dell'ATO Provincia di Milano;
2. di approvare il documento: "ACCORDO TRA IL COMUNE DI CUSANO MILANINO E LA SOCIETA' AMIACQUE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA", allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa, che regolerà i rapporti tra il Comune di Cusano Milanino e l'erogatore del servizio di fognatura comunale, fino al superamento della gestione in economia della rete comunale di fognatura.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

-----, ° -----

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CUSANO MILANINO E LA SOCIETA' AMIACQUE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA

L'anno, addì, mese di

Tra

la società **AMIACQUE** , con sede legale in Milano, Via Rimini n. 34/36, C.F. - P.I. iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano al n. 03988160960..... R.E.A. numero 1716795,, in persona del sig., C.F. nato a il domiciliato per la carica presso la sede, più avanti per brevità denominata "AZIENDA" e/o "EROGATORE"

e

il COMUNE di Cusano Milanino..... - P.I., in persona del, il sig., C.F. nato a il domiciliato per la carica presso la sede, più avanti per brevità denominato "COMUNE"

Premesso:

- che il D. Lgs. 3.4.2006 n.152 all'art. 147, 1° comma, prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- = che, in particolare, l'art. 147, 2° comma del D. Lgs. 3.4.2006 n.152 prevede che la gestione del servizio idrico integrato si svolga in modo tale da assicurarne lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di unicità della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni nonché del principio di adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con deliberazione n. 7/2003 integrata e confermata dalle successive deliberazioni 4/2004, 9/2004 e 7/2005, ha dichiarato il superamento delle gestioni in economia, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. così come modificato dall'art. 35 della L. 448/2001;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con delibera n. 4 del 9 febbraio 2004, ha disposto l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, a livello d'Ambito, tramite la separazione dell'attività di gestione di reti ed impianti da quella di erogazione del servizio;

- che, in data 25.5.06, è stato portato a termine il processo di fusione tra Aemme Acqua S.p.a. e Miacqua S.p.a, ex art. 2501 e ss. cod.civ., processo di fusione che ha dato vita a Amiacque s.r.l.;
- che la Conferenza d’Ambito della Provincia di Milano, con la delibera n. 8 del 26 settembre 2007, ha ritenuto perfezionato in capo ad Amiacque s.r.l. l’affidamento trentennale dell’erogazione del servizio disposto con delibera del 9 febbraio 2004 n. 5 e s.m.i. entro l’intero perimetro territoriale così come ridefinito nell’allegato B (zona omogenea 1) della delibera n. 7 del 26 settembre 2007;
- che il Comune di Cusano Milanino rientra nella zona omogenea 1 così come ridefinita dalla delibera n. 7 del 26 settembre 2007;
- che l’ATO Provincia di Milano, in conformità alle previsioni di cui alla L.R. 26/2003 e s.m.i., ha disposto la separazione della gestione di reti ed impianti dalla erogazione del servizio, precisando che la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali mentre l’erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti e impianti;
- che il Regolamento Regionale 28 febbraio 2005 n. 4 specifica e ripartisce i segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell’erogatore del servizio nell’ipotesi in cui l’autorità d’ambito abbia optato per la separazione delle relative funzioni ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 26/2003;
- che il Comune di Cusano Milanino è ad oggi proprietario di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali per il servizi di fognatura;
- che il Comune di Cusano Milanino non ha affidato le attività di “gestione delle reti e degli impianti” alla società patrimoniale CAP Holding spa, con la quale tuttavia, sta valutando un percorso condiviso volto a conferire alla stessa società la proprietà delle reti e degli impianti;
- che si rende necessario regolare i rapporti tra la società affidataria del servizio di erogazione ed il Comune proprietario delle reti e impianti nelle more del conferimento della proprietà di reti ed impianti da parte del Comune ad una società patrimoniale di riferimento;
- che l’Erogatore esercita il servizio di erogazione conformemente all’affidamento, ottenuto in data 09.02.04 e perfezionato in data 26.09.07 da parte della Conferenza dell’Autorità d’Ambito della Provincia di Milano, al Contratto di Servizio con l’Autorità stessa ed al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigenti;

- che tuttavia è da tener conto, in pendenza della sottoscrizione dei necessari strumenti contrattuali tra il Comune di Cusano Milanino, proprietario delle reti di fognatura comunale sul proprio territorio e Amiacque srl, che il comune di Cusano ha ancora attivo il contratto con il gestore dell'appalto di Igiene Urbana, che scadrà il 31/12/2010, che include il servizio di pulizia dei pozzetti stradali.
- = Quindi si dà atto che Comune di Cusano Milanino e Amiacque srl:
 - a) concordano che sia preferibile che il Comune di Cusano Milanino prosegua il servizio di controllo, pulizia e manutenzione dei pozzetti, fino al 31/12/2010, con rimborso delle spese sostenute dal Comune nell'anno 2010, a fronte di esibizione dei giustificativi, fino ad un importo massimo di €. 40.000 oltre Iva su base annua;
- che l'Erogatore pertanto dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal suddetto Contratto, dal disciplinare tecnico ad esso allegato e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigenti;
- attualmente Amiacque effettua il servizio di acquedotto e depurazione per il Comune di Cusano Milanino;
- che, con il presente accordo, vengono regolamentati i rapporti intercorrenti tra la società Amiacque, affidataria dell'erogazione del servizio idrico integrato (d'ora innanzi Azienda o Erogatore) e il Comune di Cusano Milanino, proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, di cui all'allegato, strumentali all'erogazione dei servizi di fognatura;

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Erogatore e il Comune

si stipula e si conviene quanto segue

PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

OGGETTO

1. Il presente accordo regola i rapporti intercorrenti tra la società Amiacque, affidataria dell'erogazione del servizio idrico integrato e il Comune di Cusano Milanino in qualità di proprietario delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio e/o del servizio di fognatura.
2. L'Azienda esercita il servizio di erogazione conformemente all'affidamento ottenuto, in ossequio ai provvedimenti citati nelle premesse, da parte dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, al Contratto di Servizio con l'Autorità stessa ed al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigenti.

3. L'Azienda pertanto dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal suddetto Contratto, dal disciplinare tecnico ad esso allegato e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigenti.
4. Il Comune mette a disposizione dell'Erogatore, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, che accetta, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale e per tutta la durata prevista, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio di fognatura e di cui è proprietario, liberi da ogni peso e vincolo e conformi alla legge.
5. Il Comune si impegna nei confronti dell'Erogatore, che accetta, a porre a disposizione di quest'ultimo anche le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio che saranno realizzati nel periodo di vigenza del presente accordo. L'Erogatore si impegna nei confronti del Comune, che accetta, a prendere in carico tali beni entro 60 giorni dal relativo collaudo o dall'assunzione della relativa gestione da parte del gestore. Verranno redatti tra le parti atti di consegna degli stessi beni corredati da verbali contenenti le informazioni necessarie, atti che verranno considerati integrativi del presente accordo.
6. Il Comune mette inoltre a disposizione dell'Erogatore informazioni cartografiche per quanto riguarda la struttura delle reti e degli impianti.
7. L'Erogatore si impegna a mantenere quanto concesso in uso in buono stato ed a restituire, alla scadenza prevista, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali al Comune e/o al Gestore (società patrimoniale d'ambito a cui il Comune avrà conferito la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali) nello stato d'uso in cui si trovano in tale data e alle condizioni di cui al successivo art. 3.
8. Qualora l'Erogatore intenda svolgere attività ulteriori rispetto a quelle afferenti al servizio idrico integrato che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'Erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione al Comune previa stipulazione di un apposito accordo negoziale atto a disciplinare modalità e condizioni di utilizzo delle infrastrutture strumentali all'Erogazione del Servizio.
9. Qualora il Comune intenda svolgere attività ulteriori rispetto a quelle del servizio idrico integrato che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali alla Gestione del Servizio messe a disposizione dell'Erogatore ai sensi del presente accordo, dovrà richiederne specifica autorizzazione all'erogatore, anche in relazione all'eventuale utilizzo del personale addetto al servizio, previa stipulazione di apposito accordo negoziale atto a definire modalità e termini di utilizzo delle infrastrutture messe a disposizione dell'Erogatore ai sensi del presente accordo.

10. Gli accordi negoziali di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9 dovranno garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali nonché di quelli della erogazione del servizio e dovranno stabilire i criteri di eventuale ripartizione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Dei beni messi a disposizione dell'Erogatore al momento della sottoscrizione del presente accordo dovrà essere redatto inventario, in contraddittorio tra le parti, che riporterà la descrizione completa ed aggiornata delle caratteristiche degli stessi ed il loro stato di consistenza definitivo, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, anche ai fini del superamento delle presunzioni di acquisto e di cessione ai fini Iva introdotte con il D.P.R. 441/1997. Qualora sia in corso la cessione della proprietà della rete di fognatura a società patrimoniale, la redazione di tale inventario dovrà essere demandata a contraddittorio con il nuovo gestore della rete, ovvero potrà essere sostituita dalla analoga ricognizione effettuata in contraddittorio tra il Comune di Cusano milanino e il nuovo gestore, proprietario della rete di fognatura, ciò al fine di evitare inutili duplicazioni delle procedure tecniche di rilievo.
2. Eventuali variazioni nella consistenza dei beni di cui al suddetto documento, derivanti da interventi manutentivi sia ordinari che straordinari, saranno registrate tramite variazioni all'inventario di cui al comma precedente a cura del Comune e dell'Erogatore, entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo. Il tutto verrà utilizzato per la riconsegna degli stessi al Comune (e/o al Gestore società patrimoniale d'ambito a cui il Comune avrà conferito la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali).
3. Alla scadenza prevista, i beni realizzati dall'Erogatore devono essere trasferiti gratuitamente al Comune e/o al Gestore, società patrimoniale d'ambito a cui il Comune avrà conferito la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali; qualora tali beni non siano stati completamente ammortizzati dall'Azienda, il Comune e/o il Gestore sarà tenuto alla corresponsione di un indennizzo, a favore dell'Erogatore, pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 2 (due) mesi dalla data di cessazione dell'efficacia del presente accordo.

PROPRIETA' RETI E IMPIANTI

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio rimarranno di proprietà del Comune fino al loro conferimento alla società patrimoniale, qualora il Comune stesso abbia disposto o disponga il loro trasferimento a una società patrimoniale.

2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio sono poste dal Comune a disposizione dell'Azienda per tutta la durata del presente accordo come indicato nel precedente articolo 2.
3. L'Azienda si impegna a mantenere quanto concesso in uso in buono stato ed a restituire, alla scadenza prevista dell'affidamento dell'erogazione del servizio, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali al Comune e/o al Gestore (società patrimoniale d'ambito a cui il Comune avrà conferito la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali) nello stato d'uso in cui si trovano in tale data.
4. Alla scadenza prevista, tutti i beni strumentali all'erogazione del servizio realizzati dall'Azienda devono essere trasferiti gratuitamente al Comune e/o al Gestore; qualora tali beni non siano stati completamente ammortizzati dall'Azienda, il Comune e/o il Gestore sarà tenuto alla corresponsione di un indennizzo, a favore dell'Azienda, pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 2 (due) mesi dalla data di cessazione dell'efficacia del presente accordo.

DURATA

1. Il presente accordo decorre dall'1.1.2010 ed ha durata pari a quella del Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Erogatore e l'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano e lo stesso cesserà di avere efficacia tra le Parti qualora tale Contratto di Servizio dovesse, per qualsivoglia motivo, divenire inefficace.
2. dalla data di conferimento, da parte del Comune, della proprietà di reti ed impianti ad una società patrimoniale, il presente accordo, ad eccezione di quanto stabilito, all'art. 10 del presente atto, cesserà di avere efficacia ed il rapporto tra l'erogatore e la società patrimoniale sarà regolamentato da apposita e specifica Convenzione.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per "erogazione del servizio idrico integrato" si intende l'attività come tale definita dalla normativa regionale (art. 2 e 49 della L.R. 26/03 come modificata dalla L.R. 28/06) e che *"comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti e impianti"* e del relativo Regolamento Regionale n° 4 del 28 febbraio 2005 in base al quale *"all'erogatore spettano, oltre alle attività di fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria che non sia di competenza del gestore delle reti"*.
2. Per "erogazione del servizio idrico integrato" si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza del servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo

la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi, gli interventi conservativi, dettati dalla vigente legislazione e dalle norme di buona tecnica.

3. All'Erogatore competono tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del Servizio, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti non previste dal Piano d'Ambito vigente. Nell'ambito delle attività incluse nella erogazione del servizio, l'Azienda si impegna ad eseguire, a suo esclusivo giudizio e responsabilità, tutte le attività inerenti e conseguenti alla erogazione del servizio ed in particolare a provvedere:
- a) alla distribuzione dell'acqua potabile nelle strade già canalizzate a tutti coloro che ne fanno richiesta, per i diversi usi consentiti, nonché dell'acqua grezza per uso industriale con rete separata, nei quantitativi e con le modalità di prelievo e d'impiego compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti e delle fonti di approvvigionamento, alle condizioni previste rispettivamente dalla "Carta del Servizio acqua potabile" con relativi allegati e dal "Contratto tipo per la fornitura di acqua" sia civile che per altri usi;
 - b) all'esecuzione, a propria cura e spese, utilizzando a tale scopo anche i propri laboratori di analisi, dei necessari controlli qualitativi, le cui tipologie e cadenze saranno basate sulla vulnerabilità degli impianti e delle risorse idriche;
 - c) all'installazione di contatori alla clientela, alla loro rimozione in caso di cessazione, alla chiusura e riapertura in caso di cambio di cliente;
 - d) alla raccolta ed al convogliamento degli scarichi nelle strade già canalizzate a tutti coloro che ne fanno richiesta, nei quantitativi e con le modalità di scarico compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti e del depuratore delle acque reflue urbane, alle condizioni previste dalla "Carta dei Servizi" e relativi allegati tecnici;
 - e) agli allacciamenti alla rete di acquedotto e fognatura e modifiche degli impianti esistenti richiesti dai clienti, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e dai relativi allegati tecnici;
 - f) alla manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche: ove necessario al controllo, alla regolazione e al costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica se esistente e alla verifica dell'isolamento delle condotte stradali;
 - g) alla manutenzione ordinaria della rete di distribuzione e degli eventuali impianti di captazione, sollevamento e trattamento delle acque;
 - h) alla manutenzione ordinaria della rete fognaria e degli eventuali impianti di sollevamento;

- i) alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non programmata e non prevista che si dovessero rendere necessari ed improrogabili per garantire il regolare funzionamento di reti ed impianti;
 - j) alla lettura dei contatori della clientela e alla fatturazione ed alla riscossione delle tariffe dell'utenza domestica ed assimilata e delle utenze che si approvvigionano da altre fonti;
 - k) alla fatturazione ed alla riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione delle utenze industriali, sulla base delle denunce presentate dall'utenza;
 - l) all'allestimento di appositi uffici aperti al pubblico, o alla messa a disposizione di analoghe strutture per svolgere i vari adempimenti inerenti al servizio e di idonei strumenti telematici e telefonici;
 - m) a soddisfare con tempestività le chiamate di emergenza dei clienti per guasti o altro intervento potenzialmente pericoloso, organizzando ed assicurando un servizio di reperibilità e pronto intervento attraverso proprio personale e ricorrendo, se necessario, ad aziende terze appaltatrici;
 - n) a favorire la diffusione dell'informazione sull'uso razionale della risorsa idrica;
 - o) al perfezionamento amministrativo di ciascuna delle operazioni summenzionate nonché allo svolgimento dell'attività amministrativa e tributaria, al mantenimento dei registri previsti per legge e all'assolvimento degli adempimenti secondo le disposizioni governative;
 - p) all'assunzione degli oneri relativi ai consumi di energia elettrica ed altri servizi quali telefonia, acqua, etc.
4. Tutte le prestazioni previste al presente articolo verranno svolte anche con il ricorso a terzi appaltatori.

GESTIONE RETI E IMPIANTI

1. Per "gestione delle reti e degli impianti" si intende l'attività di realizzazione di tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.
2. Restano pertanto a carico del Comune e/o della Società Patrimoniale a cui è affidata la gestione delle reti e degli impianti, gli investimenti infrastrutturali inseriti nel Piano d'Ambito destinati all'ampliamento ed al potenziamento di tali dotazioni, gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione previsti nel Piano d'Ambito necessari per adeguarne

nel tempo le caratteristiche funzionali nonché le attività di manutenzione straordinaria programmata secondo quanto precisato dal Piano d'Ambito e che si rendessero necessari a seguito di norme sopraggiunte e/o a seguito di riscontrabili carenze funzionali e strutturali, che saranno segnalate dalla società di erogazione del servizio.

3. Sono inoltre di competenza del Comune gli interventi di adeguamento rilevati in sede di redazione dello stato di consistenza di cui all'art. 3 comma 1 del presente accordo.

RAPPORTI TRA EROGATORE E PROPRIETARIO DI RETI E IMPIANTI

1. Annualmente, ai primi del mese di ottobre, l'Erogatore presenterà al Comune proprietario le segnalazioni di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria da programmare e realizzare nel corso dei prossimi anni in funzione delle carenze funzionali e strutturali e/o delle esigenze di sviluppo e mantenimento di un elevato livello di servizio e degli standard previsti dal Contratto di Servizio con l'ATO Provincia di Milano.
2. L'Erogatore, ad avvenuta approvazione del bilancio, comunica al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dallo stesso nello scorso dell'anno.
3. Il Comune e l'Erogatore assicureranno la massima collaborazione e il necessario flusso di informazioni volto ad assicurare, che i reciproci strumenti di programmazione tengano conto delle esigenze riscontrate in fase di esercizio e del Piano d'Ambito dell'ATO.

RISCOSSIONE E RIPARTO DELLA TARIFFA

1. Le tariffe da applicare per il servizio idrico integrato sono state deliberate dalla Conferenza d'Ambito ATO Provincia di Milano con delibera n°7 del 6 luglio 2005 così come modificata con delibera n. 7 del 26 settembre 2007.
2. La tariffa è riscossa dall'Erogatore.
3. Al Comune, in qualità di proprietario delle reti e degli impianti messi a disposizione dell' Azienda e fino al conferimento della proprietà degli stessi alla società patrimoniale dallo stesso individuata, verrà riconosciuta la quota di tariffa spettante al Gestore delle reti e degli impianti – gestioni non conformi al modello organizzativo gestionale del Piano d'Ambito - così come definita dalla delibera della conferenza d'ambito dell'ATO Provincia di Milano n° 13/07 del 12 dicembre 2007 e nel rispetto delle circolari emanate dall'Autorità d'Ambito stessa.
4. Qualora il Comune affidi la gestione delle reti e degli impianti ad una società patrimoniale, ma non abbia ancora conferito la proprietà degli stessi, la quota di tariffa di competenza del Gestore - come sopra determinata, fatto salvo diverse disposizioni

da parte dell'Autorità d'Ambito - sarà riconosciuta al Comune e/o alla Società Patrimoniale secondo quanto sarà formalmente comunicato dal Comune stesso.

5. L'Erogatore renderà esigibile semestralmente presso la banca cassiera indicata dal Comune entro 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura da parte del Comune un importo a titolo di acconto sull'incassato di competenza del Comune in quanto proprietario delle reti nell'anno in corso.
6. Tale importo complessivo, a titolo di acconto, verrà determinato per l'anno successivo, entro il mese di novembre dell'anno precedente, sulla base del 75% del fatturato medio mensile di competenza del Comune calcolato sulla base degli ultimi 12 mesi di consumo fatturati, dedotte note di accredito ed eventuali storni.
7. L'Erogatore annualmente, entro il mese di febbraio, effettuerà i necessari calcoli per definire quanto fatturato ed effettivamente incassato nell'anno precedente nel periodo dal 1 gennaio – 31 dicembre e di competenza del Comune e determinerà il saldo a debito o credito nei confronti del Comune sulla base della differenza tra incassato totale annuo e versamenti in acconto effettuati durante l'anno precedente e provvederà a comunicare tali dati al Comune. Nel dato di fatturato si tengono conto di eventuali rettifiche e note di accredito e nel calcolo di quanto effettivamente incassato si computano le eventuali somme recuperate, relative a fatturazioni insolute degli anni pregressi.
8. Se il saldo sarà a credito per il Comune, l'Erogatore provvederà al versamento di quanto dovuto, in unica rata, entro 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura da parte del Comune.
9. Se il saldo sarà a debito per il Comune, l'Erogatore provvederà a scalare l'importo risultante dal versamento semestrale previsto a titolo di acconto a fronte dell'emissione di una nota di accredito da parte del Comune.
10. Resta in ogni caso inteso che l'erogatore dovrà comunque versare al Comune, per ciascun anno solare, il 95% del fatturato di competenza del Comune – determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo - dedotte note di accredito ed eventuali storni, relativo alle utenze civili e assimilate ed industriali.
11. Tale somma dovrà essere comunque corrisposta al Comune, indipendentemente dagli importi effettivamente incassati dall'erogatore e dalle procedure di recupero credito rimaste infruttuose ed il versamento dovrà essere completato entro e non oltre i cinque anni successivi all'anno solare di riferimento.
12. Nel caso di omesso e/o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Erogatore al Comune nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo, l'Erogatore dovrà corrispondere al Comune gli interessi di mora, calcolati sull'importo dovuto in misura pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

13. Qualora l'omesso e/o ritardato pagamento si protragga oltre i dodici mesi, in aggiunta agli interessi di mora di cui al comma precedente, l'Erogatore dovrà altresì corrispondere al Comune una penale pari al 10% dell'importo dovuto.

Art. 10. PATTUZIONI PARTICOLARI

1. In ragione del servizio di controllo, di pulizia e manutenzione pozzetti, assicurato dal Comune per l'anno 2010, l'Erogatore effettuerà, a favore del Comune stesso, il rimborso delle spese a tale titolo sostenute per l'anno 2010 fino all'importo massimo di €. 40.000, su base annua, oltre Iva a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa. Tale rimborso avverrà con cadenza semestrale a fronte di fattura emessa dal Comune con allegati i relativi giustificativi di spesa.

Art. 11. OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna ad eseguire in proprio o a far eseguire qualora abbia affidato ad una società patrimoniale la gestione di reti e impianti gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza del proprietario nonché gestore di cui al precedente art. 7, ad assumere i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati alla rete, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio, in conseguenza di lavori di sua spettanza diretta o di terzi dallo stesso delegati.
2. Al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti alle reti e agli impianti, il Comune assumerà presso l'Azienda le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possono interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo stradale ed in particolare la rete di fognatura.
3. Nei lavori eseguiti da terzi, il Comune, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo con anticipo di almeno 2 mesi:
 - a) di assumere presso l'Azienda le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura che possano interessare le reti, gli impianti e/o le altre dotazioni patrimoniali;
 - b) di preavvisare l'Azienda dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
 - c) di segnalare immediatamente alla stessa eventuali danni causati e di provvedere al loro risarcimento;
4. Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse e secondo una procedura permanente da concordare tra le parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da reti e impianti asserviti all'erogazione del servizio

5. Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire all'Azienda l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, degli obblighi stabiliti a carico della stessa impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente per l'attivazione del rapporto con la clientela.
6. Il Comune si impegna:
 - a) a sostenere e favorire l'attività dell'Azienda attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto della presente convenzione, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità;
 - b) ad assicurare la tutela delle risorse idriche per quanto di propria competenza, attraverso il controllo e la gestione del territorio comunale;
 - c) a permettere all'Azienda di utilizzare il suolo ed il sottosuolo pubblico per le attività di cui al presente accordo senza corresponsione di onere alcuno.

Art. 12. LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

1. Gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche o assimilate sono sempre ammessi nel rispetto della normativa e delle prescrizioni tecniche del regolamento di fognatura e depurazione.
2. Gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali sono ammessi nel rispetto della normativa e dei limiti fissati in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione.
3. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione fissati ed inderogabili per le sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Azienda potrà modificare i limiti di accettabilità in relazione alla capacità e funzionalità degli impianti di depurazione e alle effettive caratteristiche dei reflui, nel rispetto del limite tabellari fissati per lo scarico finale degli impianti.

Art. 13. RAPPORTI CON I CLIENTI

1. I rapporti con i clienti e l'Azienda saranno disciplinati dalla "Carta dei Servizi" e relativi allegati tecnici.
2. L'Azienda si impegna ad erogare i servizi con riferimento agli "standard gestionali" specificati nella "Carta dei Servizi" e relativi allegati tecnici e nel rispetto del contratto di servizio sottoscritto con l'ATO Provincia di Milano.

Art. 14. INADEMPIENZE - DIFFIDA

1. In caso di inadempimento o di ritardo di adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la parte lesa dovrà contestare per iscritto il fatto all' altra parte con formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma. A quest'ultima vengono assegnati 30 giorni per presentare controdeduzioni alle contestazioni.
2. Il contraente inadempiente nei trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida dovrà fornire adeguate giustificazioni e/o sanare la situazione di inadempienza.
3. In caso di grave inadempimento o di grave o reiterata violazione di legge o di prescrizione dell'autorità, la parte lesa può risolvere il contratto, anche in via di autotutela, fatto salvo il risarcimento del danno e il diritto delle parti di far valere le proprie ragioni .
4. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto di Servizio, tutti i beni strumentali all'erogazione del Servizio realizzati dall'Erogatore devono essere trasferiti gratuitamente al Comune; qualora tali beni non siano stati completamente ammortizzati dall'Erogatore, il Comune sarà tenuto alla corresponsione di un indennizzo, a favore dell'Erogatore, pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di cessazione dell'efficacia del presente accordo, se successiva, dalla data di effettiva cessazione dell'Erogazione.

Art. 15. FORO COMPETENTE

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente accordo, ivi comprese quelle non risolte in base all'articolo precedente, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Milano.

Art. 16. SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sua registrazione, trascrizione, ecc. sono a carico della Azienda.

Art. 17. ALLEGATI

E' allegato alla presente Convenzione:

- a) planimetria della rete di fognatura di proprietà del Comune.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto

Amiacque s.r.l.

Il Comune

Proposta di deliberazione n° 58 del 27.11.2009 ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E LA SOCIETA' AMIACQUE SRL ATTUALE SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Il Sottoscritto Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 16.11.2009

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Angela Danila Scaramuzzino

Il sottoscritto Dirigente dell'Area Finanziaria, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 16.11.2009

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa O. Paola Cavenago

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Elena Maggi

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

=====

PUBBLICAZIONE – INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale:

[] invio al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Cusano Milanino, 21 dicembre 2009

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cusano Milanino, _____

IL SEGRETARIO REGGENTE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _____

IL SEGRETARIO REGGENTE